

BGer U 134/99 vom 8. November 2001

Bundesgericht, 2001-11-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_U_134_99

FR: TF U 134/99 du 8 novembre 2001

IT: TF U 134/99 del 8 novembre 2001

Regeste

Assicurazione contro gli infortuni

Erwägungen

E. 1

a) Nei considerandi dell'impugnato giudizio la precedente istanza ha illustrato le norme legali (art. 10 cpv. 1, 19 cpv. 1, 24 cpv. 1 e 25 LAINF) e di ordinanza (art. 36 cpv. 1 e 2 OAINF), nonché i principi di giurisprudenza applicabili in concreto, per cui a detta esposizione basta fare semplicemente riferimento. Ha pure rammentato che, conformemente alla prassi di questa Corte, l'autorità giudiziaria rinuncerà, qualora la fattispecie sia stata chiaramente stabilita, a far allestire ulteriori indagini peritali (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c in fine e riferimenti), che essa non può imporre all'Istituto assicuratore responsabile dell'evento l'assunzione di costi per interventi chirurgici di carattere estetico quando non ci si trovi in presenza di cicatrici deturpanti di una certa importanza (DTF 104 V 96 consid. 1, 102 V 72; RAMI 1985 no. K 638 pag. 199 consid. 1b), e che essa nemmeno può riconoscere all'assicurato il diritto ad un'indennità per menomazione dell'integrità fisica se non sono adempiuti i requisiti di gravità stabiliti dalla giurisprudenza (DTF 116 V 157 consid. 3a; RAMI 1997 no. U 278 pag. 208 consid. 2a e b). b) Deve tuttavia essere precisato come, se è vero che conformemente alla dottrina cui la Corte cantonale ha fatto riferimento un provvedimento medico è da ritenere adeguato soltanto qualora possa contribuire ad un miglioramento dei disturbi secondo un grado sufficiente di verosimiglianza (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, pag. 274 cifra 1), sia altrettanto vero che in virtù della medesima dottrina la sufficiente verosimiglianza è data già quando sia lecito ammettere non sussistere solo una remota possibilità di realizzazione del miglioramento (Maurer, op. cit., pag. 274 cifra 2).

E. 2

a) Nel caso di specie, i circostanziati atti medici all'inserito consentono un apprezzamento oggettivo della fattispecie in esame e permettono di constatare che l'opportunità di un intervento chirurgico dev'essere ammessa. Occorre infatti rilevare come, da un lato, sia nel parere espresso dal dott. C. _____ nel referto stilato in data 22 aprile 1997 che nel certificato allestito dal dott. A. _____ il 6 aprile 1998 e in quello rilasciato dal dott. M. _____ all'attenzione dell'autorità giudiziaria in data 12 febbraio 1999 il carattere doloroso delle cicatrici sia stato accertato in modo convincente. Da un altro lato, quest'ultimo sanitario ha sottolineato che esistono casi comparabili a quello in discussione in cui l'operazione di una cicatrice conduce ad un miglioramento dei dolori ed altri invece dove gli stessi rimangono praticamente identici. Considerato il principio di dottrina suesposto e ritenute le dichiarazioni dei sanitari anzidetti, la possibilità di contribuire, con un adeguato intervento chirurgico di correzione delle cicatrici, al miglioramento dei disturbi

fatti valere dall'assicurato non appare quindi talmente inverosimile da dover essergli negato il diritto alle prestazioni di cura richieste. Del resto, giova rilevare che anche in materia di assicurazione malattia questa Corte ha avuto occasione di stabilire che, qualora una cicatrice, come in concreto cagionante dolori, provochi disturbi con valore di malattia nel senso giuridico, il trattamento della stessa mediante intervento chirurgico corrisponde ad una prestazione obbligatoria di cui la cassa malati deve assumere i costi (sentenza inedita 9 aprile 1996 in re G., K 44/95). Su questo punto, il gravame merita pertanto accoglimento. b) Dato quanto precede, il tema di sapere se sono dati i requisiti secondo i quali è necessario, in determinate circostanze, che l'amministrazione o il giudice chiamato a statuire sulla vertenza ordini l'allestimento di indagini specialistiche peritali supplementari non si pone. D'altro canto, visto l'esito della vertenza per quanto concerne il diritto alle cure mediche, questa Corte non può determinarsi definitivamente sull'eventuale sussistenza di un danno permanente all'integrità fisica. L'INSAI dovrà pertanto nuovamente pronunciarsi, dopo tali interventi, sull'eventuale diritto ad un risarcimento a titolo d'indennità per menomazione fisica.

E. 3

La procedura è gratuita (art. 134 OG). Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto a ripetibili (art. 159 OG). Diventa pertanto priva di oggetto la sua domanda intesa ad essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita. In tali circostanze, il Tribunale federale delle assicurazioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso dei considerandi, il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 15 marzo 1999 e la decisione su opposizione del 1° ottobre 1998 essendo annullati. II. Non si percepiscono spese giudiziarie. III. L'INSAI verserà al ricorrente la somma di fr. 2500.- a titolo di indennità di parte per la procedura federale. IV. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino statuirà sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in sede federale. V. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 8 novembre 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera : Il Cancelliere :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.